

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO IV^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 14 aprile 2016, ha adottato la seguente decisione:

I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Avv. Maurizio Borgo, Dott. G. Paolo Cirillo, Dott. Ivan De Musso, - Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. PADALINO PASQUALE AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA PER MESI 4;

- AMMENDA DI €2.500,00,

INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ A.S.G. NOCERINA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. ED ALL'ART. 38 COMMA 1 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO CON RIFERIMENTO ALL'ART. 94 COMMA 1 N.O.I.F. ED IN RELAZIONE ALL'ART. 8 COMMA 11 C.G.S. - NOTA N. 4443/430 PF13-14/AM/MA DEL 5.11.2015 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 214 dell'8.3.2016)

La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Padalino Pasquale riduce la sanzione della squalifica a mesi 2 e la sanzione dell'ammenda a €2.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. Ivan De Musso, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA S.S.D. CITTA' DI SCORDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.P.D. LEONFORTESE/CITTÀ DI SCORDIA DEL 6.9.2015 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Nazionale - Com. Uff. n. 083/CSA del 26.2.2016)

La C.F.A. in accoglimento del ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Scordia di Catania dichiara ammissibile il ricorso annullando la decisione di secondo grado. Rimette gli atti al Primo Giudice per l'esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 14 aprile 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio